

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione di alcuni articoli della legge
di applicazione e di complemento del Codice civile svizzero

(del 17 novembre 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge di applicazione e complemento del CCS ha definito all'art. 31 l'organizzazione dello stato civile nel Cantone conformemente all'art. 40 CCS. Ma le relative disposizioni hanno determinato contestazioni a motivo delle interpretazioni errate di un testo non affatto felice e sono in urto con l'ordinanza federale sullo stato civile.

1. Mentre nell'art. 31 cpv. 2 è stabilito in modo tassativo che ufficiale dello stato civile è il sindaco, nel terzo capoverso si consente al Municipio, con apposita risoluzione, di delegare le mansioni di ufficiale dello stato civile a un municipale o al segretario comunale. Si è voluto supporre che spetti al Municipio la facoltà di sostituire nelle funzioni di ufficiale dello stato civile il proprio sindaco con un municipale o, peggio, con il segretario comunale.

Se tale fosse l'interpretazione lecita, sarebbe assurda la precedente disposizione che riconosce al sindaco il diritto di essere ufficiale dello stato civile.

E' nostra opinione che il legislatore cantonale abbia inteso sancire con il cpv. 2 il principio che in ogni circondario il sindaco è di diritto ufficiale dello stato civile e consentire, con il cpv. 3, al Municipio di sostituire, con apposita risoluzione, il sindaco in caso di legittimo impedimento e di conferire anche ad altro municipale o al segretario comunale le competenze di ufficiale dello stato civile in supplenza del sindaco.

L'ordinanza federale sullo stato civile ha però imposto una organizzazione che differisce notevolmente da quella offerta dall'art. 31 della LAC, attenendosi al principio della unificazione delle norme che regolano la materia e il servizio dello stato civile in tutta la Confederazione. Ha disposto pertanto che in ogni circondario dello stato civile esista un ufficio dello stato civile cui fanno parte obbligatoria l'ufficiale dello stato civile e il suo supplente, facoltativamente più ufficiali e più supplenti.

Ognuna sa che nei nostri uffici dello stato civile il sindaco, ufficiale, generalmente non può attendere a tutte le operazioni di stato civile e consente quindi che in sua vece agisca il segretario comunale, limitando la sua presenza alle cerimonie di maggiore rilievo quale quella della celebrazione del matrimonio.

Dopo è quindi che a supplente sia designato il segretario comunale. Nei maggiori centri è stato preposto al servizio dello stato civile un funzionario cui devono necessariamente essere riconosciute competenze non diverse da quelle dell'ufficiale dello stato civile se si intende evitare ogni incidente, ogni negligenza, ogni irregolarità. Tanto più che non è sempre agevole chiedere e ottenere per ogni notifica, per ogni documentazione, per il rilascio stesso di estratti l'intervento dell'ufficiale dello stato civile o del suo supplente. Può inoltre accadere che nei circondari più popolosi, per circostanze speciali, sia opportuno nominare altro ufficiale dello stato civile.

Se per la nomina di altri ufficiali dello stato civile e di altri supplenti occorre riconoscere la competenza dei Municipi, importa però evitare che da

parte di questi si proceda a nomine di ufficiali e di supplenti senza necessità alcuna. Soccorre a tale fine la riserva dell'autorizzazione di vigilanza che dovrà essere concessa solo in via eccezionale affinché non sorgano conflitti di competenze.

2. Tanto il Codice civile svizzero quanto l'ordinanza federale dispongono che la sorveglianza sugli uffici dello stato civile è esercitata dall'autorità di vigilanza, lasciando al diritto pubblico cantonale la facoltà di designarne l'ordinamento. Tale è il contenuto dell'art. 32 della LAC che deve essere modificato e completato nel senso che « il Dipartimento dell'interno, quale autorità di vigilanza sullo stato civile, esercita la sorveglianza sugli uffici dello stato civile ».

Occorre inoltre ricordare che all'autorità di vigilanza sullo stato civile sono attribuite facoltà e competenze così dall'ordinanza sullo stato civile come da leggi speciali e dal regolamento cantonale, introdotti e approvati molto più tardi dell'entrata in vigore della legge di applicazione e complemento del CCS. Onde è necessario più che opportuno richiamare, sia pure in modo generico, tali attribuzioni in un ulteriore capoverso dell'art. 32.

3. Poiché l'art. 2 dell'Ordinanza federale 1. giugno 1953 obbliga i Cantoni ad emanare disposizioni di ordine esecutivo, riteniamo doversi eliminare dall'art. 33 l'avverbio « eventualmente ».

4. L'art. 34 definisce la competenza per le rettificazioni giudiziali, la modalità di notifica e di pubblicazione. Non precisa affatto a chi possa essere riconosciuta la legittimazione attiva della domanda stessa. L'art. 50 dell'Ordinanza federale sullo stato civile attribuisce la competenza a proporre la domanda di rettificazione all'interessato, all'ufficiale dello stato civile con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e all'autorità designata dal Cantone. Importa quindi precisare nella legge cantonale di attuazione tali competenze, ma importa specialmente stabilire quale sia l'autorità da designare dal Cantone.

A nostro avviso l'autorità in parola non può essere che l'autorità di vigilanza stessa poiché costituirebbe evidente contraddizione la esclusione dell'autorità cantonale che presiede al servizio dello stato civile nel Cantone e che è certamente la più interessata ad eliminare quelle irregolarità che fossero determinate da errori di iscrizione o di trascrizione.

L'art. 303 del CCS prescrive che « il riconoscimento di un figlio naturale può essere fatto dal padre, o dall'avo paterno se il padre è morto o trovasi in istato di durevole incapacità di discernimento. Esso avviene per atto pubblico o per disposizione a causa di morte ed è comunicato all'ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza del suo autore ».

L'art. 19 della legge di applicazione e complemento del CCS precisa il significato di « atto pubblico » nel senso che sono tali gli istromenti e i brevetti notarili. Tale disposizione avrebbe potuto far ritenere che ogni riconoscimento di figlio illegittimo fosse valido solo se fatto per brevetto notarile.

Il Gran Consiglio ha voluto adottare un correttivo a tale norma mediante il decreto legislativo 17 novembre 1914 con cui si riconosce « all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la competenza a ricevere e a documentare nei propri registri il riconoscimento di figli illegittimi ».

Le ragioni che indussero il nostro legislatore ad estendere la capacità di accogliere il riconoscimento di figli illegittimi all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita sono consegnate nel messaggio accompagnante il progetto di decreto legislativo (processi verbali del Gran Consiglio, seduta autunnale 1914, pagina 500).

L'ordinanza federale sul servizio dello stato civile del 18 maggio 1928 ha disciplinato la competenza degli ufficiali dello stato civile in rapporto ai rico-

noscimenti dei figli illegittimi, estendendone la facoltà agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita del figlio, di attinenza e \bar{a} domicilio dell'autore del riconoscimento e della sede dell'autorità tutoria, *sempre che il diritto cantonale non ordini altrimenti la competenza.*

La riserva posta dal decreto legislativo 17 novembre 1914 all'applicazione della norma generale sancita dall'ordinanza federale ha ridotto notevolmente nel nostro Cantone l'efficacia della disposizione dell'ordinanza stessa e ha determinato inconvenienti notevoli e errori di gravità tali da provocare rilevanti responsabilità.

Importa infatti qui ricordare che l'ufficiale dello stato civile è, nel nostro Cantone, il sindaco che non sempre si occupa dello stato civile, consentendo che le funzioni relative siano esercitate dal segretario comunale, che si limita all'osservanza e applicazione della legge fondamentale, cioè dell'ordinanza federale. Onde egli è generalmente indotto a ritenersi competente nei limiti stabiliti dalla ordinanza federale, ignorando la riserva del decreto legislativo 17 novembre 1914 e quindi a ricevere riconoscimenti anche nel caso in cui l'illegittimo sia nato altrove. A ciò lo induce in modo particolare le difficoltà che ostacolano il padre naturale a recarsi nel circondario della nascita del figlio, luogo spese volte assai lontano dal Comune di domicilio o dalla giurisdizione tutelare.

Il 1. gennaio 1954 entrerà in vigore la nuova ordinanza federale sullo stato civile, la quale, se ha innovato notevolmente nei confronti di diversi istituti, ha però confermato la lettera del precedente art. 103.

Per evitare che anche in avvenire si verifichino gli inconvenienti sopracennati, affinché la procedura di riconoscimento volontario sia facilitata importa conferire agli ufficiali dello stato civile, siccome è previsto dall'ordinanza stessa, la competenza a ricevere e a documentare il riconoscimento: a ciò si provvede configurando tale facoltà nell'art. 33 della LAC.

Per tali motivi sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione l'unito disegno di legge che modifica gli art. 31 - 32 - 33 - 34 della legge cantonale di applicazione e complemento del CCS.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

LEGGE
che modifica alcuni articoli della legge di applicazione
e di complemento del CCS

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. 458 del 17 novembre 1953 ;
su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 31 - 32 - 33 - 34 della legge di applicazione e complemento sono abrogati e sostituiti come segue :

« *Art. 31.* — Ogni Comune forma un circondario dello stato civile che è la sede dell'ufficio dello stato civile.

Ogni ufficio dello stato civile comprende un ufficiale dello stato civile e un supplente.

Ufficiale dello stato civile è, di diritto, il sindaco: supplente è il segretario comunale.

Il Municipio può, per giustificati motivi e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, nominare altri ufficiali dello stato civile e altri supplenti.

In caso di impedimento tanto dell'ufficiale dello stato civile quanto dei suoi supplenti, l'Autorità di vigilanza designa un supplente straordinario.

Art. 32. — Gli ufficiali dello stato civile del Cantone sono soggetti alla sorveglianza del Dipartimento dell'interno, quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Oltre alla sorveglianza sugli uffici dello stato civile, l'Autorità di vigilanza esercita le funzioni assegnate dalle leggi, dalle ordinanze e dai regolamenti federali e cantonali.

Art. 33. — Il riconoscimento di un figlio naturale da parte del padre o dell'avo paterno può essere fatto anche davanti all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita, di domicilio e di attinenza dell'autore del riconoscimento o della sede dell'Autorità tutoria (art. 303 CCS).

Le ulteriori disposizioni relative allo stato civile, in quanto siano di competenza cantonale, formeranno oggetto di uno speciale regolamento del Consiglio di Stato.

Art. 34. — La rettificazione giudiziale degli atti di stato civile (art. 45 c. 1) si propone al Pretore.

La domanda deve essere presentata da un interessato, dall'ufficiale dello stato civile — con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza — e dal Dipartimento dell'interno quale Autorità di vigilanza sullo stato civile ».

Art. 2

E' abrogato il decreto legislativo in punto alla formalità per il riconoscimento dei figli naturali da parte del padre o dell'avo paterno, del 17 novembre 1914 *).

*) BU, 1914, 289.

Art. 3

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica del Consiglio federale.
